

Standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, ai sensi della Legge n. 111/2007. Proroga dei lavori del Gruppo tecnico sino al 30 giugno 2011.
(Delibera 9 dicembre 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 dicembre 2010, ha adottato la seguente delibera:

“rilevato che l'art. 11 del D.Lgs 160/2006, come riformulato dalla L. n. 111/2007, nell'individuare parametri ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, ha previsto che il parametro della laboriosità sia desunto anche dagli standard medi di definizione dei procedimenti, rimettendo al Consiglio per la loro determinazione, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

che per tale finalità il Consiglio, con delibera in data 23 settembre 2008, ha costituito un Gruppo di lavoro composto di magistrati “con comprovate esperienze nella specifica attività di analisi, valutazione, ponderazione, organizzazione del carico di lavoro del magistrato e degli uffici con specifico e particolare riferimento a uno o più dei principali settori di attività di seguito indicati a mero titolo esemplificativo: ordinario civile, fallimentare, lavoro, esecuzione, minori, procura della Repubblica (ordinaria e presso il tribunale per i minorenni), ufficio (GIP, tribunale del riesame, ordinario penale, sorveglianza)”;

che il Gruppo di lavoro ha depositato una prima relazione ed il Consiglio, con delibera in data 24 luglio 2009, ha preso atto dei risultati cui il Gruppo di lavoro era pervenuto ed ha individuato, inoltre, i successivi adempimenti che, sempre con la collaborazione e il supporto dei componenti del Gruppo di lavoro, si rendevano necessari al fine di completare l'analisi dei dati e proseguire con la fase di sperimentazione in vista dell'adozione ed applicazione degli standard;

che nella stessa data il Consiglio ha approvato una delibera di indirizzo diretta alla realizzazione di un proprio Centro Elaborazione Dati per la raccolta e la interrogazione dei dati relativi all'attività dei magistrati;

che il Gruppo ha proseguito i propri lavori ed ha depositato le relazioni conclusive per i settori civile, penale, lavoro, minori e sorveglianza, sviluppando in tali relazioni le ulteriori attività svolte nei mesi che vanno da dicembre 2009 a marzo 2010. In tale periodo il Gruppo ha compiuto un consolidamento della precedente analisi, ha ampliato il campione di uffici e magistrati e sviluppato ed in parte modificato alcuni passaggi metodologici, pervenendo alla predisposizione di una bozza di scheda di valutazione;

che per rendere possibile la seconda parte dei lavori del gruppo il CSM si è avvalso sempre dell'ausilio del personale statistico del Ministero con il quale, previa autorizzazione dell'ufficio di appartenenza, ha stipulato una convenzione di collaborazione;

che il lavoro del gruppo ha consentito la creazione di un archivio contenente una scheda analitica e ragionata relativa a 258 uffici;

che la seconda fase dei lavori ha in linea generale confermato l'affidabilità del metodo secondo le scelte già operate con la delibera del 24 luglio 2009;

che nella delibera in questione è stata fissata come esigenza prioritaria quella della istituzione di un Centro Elaborazione Dati del Consiglio superiore della magistratura che consenta l'autonomia del CSM nella interrogazione dei dati, come enunciato nella delibera di conclusione della prima fase dei lavori e articolato nella delibera di indirizzo approvata sempre il 24 luglio del 2009, alla quale si fa rinvio;

che sulla base del metodo sperimentato è necessario proseguire la sperimentazione su un duplice fronte e con scansioni temporali diverse;

che, infatti, si ritiene utile, in una prima fase, provvedere a formare, come segnalato dal Gruppo di lavoro, le schede di valutazione per i magistrati che sono già stati valutati dal Csm con riferimento ai dati statistici del periodo 2005-2008, o almeno a parte di tale intervallo; che si tratta di magistrati la cui attività è già stata esaminata e la procedura tradizionale si è conclusa, e questo ha un doppio vantaggio: non sarà necessario richiedere attività ulteriori ai capi ufficio e ai Consigli giudiziari; risulterà del tutto neutro l'esame che verrà fatto dal Gruppo di lavoro e dal Csm seguendo la nuova procedura. Resta in tal modo agevolata l'attività di nuova valutazione, che ha un punto di riferimento nella procedura esaurita e può dare corso ad un'analisi quasi in vitro delle nuove schede e dei relativi risultati;

che tale attività potrà essere completata entro la data del 31 marzo 2011;

che completata tale attività si potrà procedere ad una seconda fase con la sperimentazione della nuova procedura applicata ai magistrati che andranno in valutazione nel corso del 2011;

che per tale attività è necessario che i capi ufficio, magistrati valutandi e Consiglio giudiziario ricevano le schede di valutazioni compilate in sede centrale e le utilizzino come base di conoscenza per le informazioni e le valutazioni che formeranno la procedura simulata. In tal modo si chiederà a tutti uno sforzo aggiuntivo, così che potrebbe avere senso iniziare (sempre che il numero dei valutandi sia sufficiente) dai Consigli giudiziari che hanno dato disponibilità, per poi estendere l'esperimento anche agli altri, che il Csm dovrebbe sensibilizzare e sollecitare affinché provvedano alle attività necessarie;

che la sperimentazione, allo stato, potrà essere effettuata per i distretti di Firenze, Genova e Caltanissetta che hanno dato la loro disponibilità;

che la seconda fase potrà essere completata entro la data del 30 giugno 2011;

considerato che per quanto riguarda i settori esecuzione, fallimentare ed altro, allo stato, non è possibile una sperimentazione che potrà essere effettuata soltanto dopo aver integrato la base dati e fatta una analisi approfondita degli standard relativi ad attività "promiscua";

che per il settore giudicante, attesi i limiti di stabilità che presenta lo standard elaborato, l'avvio della sperimentazione è possibile soprattutto al fine di testare la metodologia elaborata con i necessari aggiustamenti sulla base dei dati disponibili e tenendo altresì conto dei rilievi critici e delle opzioni alternative proposte in commissione per il civile;

che per il settore minorile, allo stato, non è possibile la sperimentazione in mancanza della definizione degli standard, che richiede, secondo quanto rappresentato dal Gruppo di lavoro, la cooperazione con il DGSIA al fine di implementare i registri generali e rendere possibile la raccolta di informazioni essenziali, ed incontri con i Presidenti dei Tribunali e con i Procuratori della Repubblica per i minorenni al fine di avviare una riflessione di metodo, che non è stata possibile compiere nella fase precedente dei lavori, da cui potrebbero scaturire spunti utili per accelerare le attività;

che potrà pertanto procedersi per un verso alla pratica sperimentazione del lavoro svolto presso gli Uffici Giudiziari che verranno individuati dalla Commissione, d'intesa con il Gruppo Standard, e dall'altro proseguirsi nello studio e nell'analisi dei dati, per gli uffici o le aree in cui allo stato non è possibile procedere all'immediata sperimentazione;

che al fine di valutare eventuali esigenze di esonero dei componenti del Gruppo tecnico dal lavoro giudiziario, i relatori della pratica, dott.ssa DI ROSA e dott. CARFI, prenderanno contatti con i componenti del Gruppo stesso;

delibera

di prorogare i lavori del Gruppo tecnico sino al 30 giugno 2011 e di incaricare i relatori della pratica, dott.ssa DI ROSA e dott. CARFI, a prendere contatti con i componenti del Gruppo per verificare eventuali esigenze di esonero dal lavoro giudiziario per la prosecuzione dell'attività in questione."